

analizzato il piano depositato il 14.4.2025, su cui il commissario ha reso il parere il 14.5.2025;

vista altresì l'attestazione aggiornata ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio e la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

OSSERVA

In via preliminare, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345) formatasi nel vigore della legge fallimentare, il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti *prima facie* che la proposta sia manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falciato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.

Più segnatamente, secondo i più recenti approdi della Corte di legittimità, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale - riferito alla prima - appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

Le conclusioni paiono da ultimo confermate, laddove la Corte precisa il che controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, mentre quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, "può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche

modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta. Al giudice, infatti, non può essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non può essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile e, cioè, già *prima facie* irrealizzabile” (Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

In secondo luogo, al Tribunale compete la valutazione dell’effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari; in specie, per il concordato liquidatorio il giudice deve verificare la funzionalità del piano rispetto al soddisfacimento del 20% dei chirografari (Cass. Civ. n. 13224/2021).

In ragione di quanto evidenziato, è pacifico che il Tribunale debba, quindi, rimettere alla valutazione dei creditori tutti gli aspetti attinenti alla fattibilità economica (*rectius* convenienza) – nei limiti eccedenti la implausibilità della realizzazione- della proposta di regolazione della crisi.

La valutazione dei creditori deve, peraltro, basarsi sulla puntuale informazione circa i dati contabili, economici e finanziari dell’impresa debitrice, oltre che sulle verifiche interne e sulle connesse valutazioni prospettiche, che sono state effettuate dall’attestatore nella fase di ammissione del concordato e che dovranno essere compiutamente verificate e confermate dal commissario giudiziale nella fase successiva all’ammissione e prima della votazione.

Ciò premesso, dall’analisi delle norme del CCII entrato in vigore il 15.7.2022 e del successivo correttivo, di cui al d.lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28.9.2024, applicabili al presente concordato, si può affermare che tali principi non siano invero mutati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato - e nello specifico di concordato in continuità- nonché della fattibilità giuridica ed economica sia comunque doverosa in capo al giudice già in sede di vaglio degli atti al fine dell’eventuale apertura della procedura.

Sebbene, infatti, la lettera dell’art. 47 CCII preveda un controllo apparentemente diversificato in ragione della natura di concordato- atteso

che nel concordato liquidatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati mentre, nel concordato con continuità aziendale, il controllo giudiziale è parametrato alla ritualità della proposta e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali (art. 47, co. 1, lett. b, CCII) - la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente evidenziato che l'accertamento sulla ritualità della proposta, in una declinazione estensiva, può (anzi deve) ricomprendere non solo la verifica in ordine alla regolarità della documentazione depositata e della procedura seguita, ma anche quella della legittimità sostanziale della proposta, che involge una verifica sul rispetto delle norme inderogabili, sul rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, sulla corretta formazione delle classi, sulla parità di trattamento tra i creditori della stessa classe.

Militano in favore di questo approdo numerosi argomenti, testuali e sistematici.

Innanzitutto, la necessità del vaglio di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), [CCII](#) ogni qualvolta siano state proposte più domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza.

L'obbligo di esaminare prioritariamente le domande regolatrici della crisi diverse dalla liquidazione si impone previo accertamento -quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore - che il piano «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati»; concetto che evoca la nozione di fattibilità economica declinata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamata.

In secondo luogo, la necessità di descrizione analitica e approfondita di tutti gli aspetti elencati dall'art. 87 CCI, compreso il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale, che si comprende solo nell'ottica di un vaglio approfondito sulla ammissibilità già ai fini dell'ammissione.

Infine, depongono a favore della necessità già in fase di apertura di un vaglio sommario di ammissibilità e fattibilità anche considerazioni di

ordine sistematico in ordine alla inefficienza, in termini di economia processuale, di un sistema che postuli la totale assenza di un vaglio di ammissione, rimettendo ogni questione alla successiva fase di omologazione dello strumento proposto, allorquando ormai sia stato nominato un Commissario che abbia svolto i suoi approfondimenti, siano stati coinvolti i creditori, siano state magari avanzate e trattate delle opposizioni, sia passato un non indifferente lasso di tempo foriero di maturazione di costi prededucibili, etc.

Così delineato il perimetro del controllo giudiziale, in applicazione dei principi esposti, per quanto attiene alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.

Il compendio documentale previsto dall'[art. 39, commi 1 e 2, CCII](#) risulta versato agli atti, come pure la delibera di cui agli [artt. 40, comma 2 e 120-bis CCII](#).

La proposta ed il piano, e pure le integrazioni richieste dal Collegio, risultano oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, dott. Sebastiano Vaiano, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 87 CCII, integrata a seguito dei chiarimenti richiesti e delle modifiche apportate, contenente una relazione sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità e sull'idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale.

La proposta ed il piano – che prevede la continuità aziendale – si sviluppano secondo lo schema indicato a pagina 72 e ss. del piano integrato che qui si compendia, rinviando alla lettura del piano per gli aspetti specifici (cfr. piano deposito il 14.4.2025).

La società ha presentato una proposta di concordato con continuità diretta, con orizzonte temporale di sei anni dall'omologazione (2025-2030) che può essere sintetizzato nel prospetto che segue:

ATTIVO CONCORDATARIO

IMMOBILI	€	2.000.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	219.250,50
CREDITI V/CLIENTI	€	1.353.546,67
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	115.584,24
FLUSSI DA CONTINUITA'	€	1.500.000,00
NUOVA FINANZA (Capitale)	€	500.000,00
FINANZA ESTERNA	€	2.553,69
TOTALE	€	5.690.935,10

Declinando quanto riportato ivi riportato, il piano si fondato su: a) vendita dell'appezzamento di terreno sito in Venafro alla Contrada Maiella, adiacente al centro urbano, mq 25.519, del valore stimato in € 2.756.052,00, svalutato prudenzialmente ad € 2.000.000,00, sul quale non risultano iscrizioni pregiudizievoli; b) immobilizzazioni finanziarie per € 219.250,50, oggetto di un precedente pignoramento di Agenzia delle Entrate Riscossione, sospeso in attuazione delle misure protettive concesse; c) crediti verso pazienti, il cui valore di liquidazione è stato stimato in € 385.855,67 (a seguito di azzeramento per i pazienti non più ricoverati e svalutato in misura dell'80% per quelli ancora ricoverati); d) crediti nei confronti dell'ASREM 2017 per € 929.189,00, e) crediti contro ASL Latina € per 28.502,00; f) disponibilità liquide per € 80.000,00 che la società metterà a disposizione della procedura in sede di omologa; f) flussi della continuità, al netto di tutti i costi di gestione ed imposte, stimati in € 250.000,00 per ciascuno dei sei anni di durata della procedura, preliminarmente destinati al pagamento delle rate della c.d. rottamazione *quater* (le quali scadranno il 30.11.2027) ed il residuo distribuibile in favore dei creditori secondo la APR; g) aumento di capitale inscindibile, per complessivi € 500.000,00 - come da delibera del 28.10.2024 recepita dal Notaio Onofrio di Caprio - condizionato al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, da versarsi, quanto ad € 125.000,00, entro il primo anno dall'omologazione, e la restante parte di € 375.000,00 al terzo anno, distribuibili sempre secondo il criterio della APR.

Dalla proposta si evince dunque la volontà della Carsic di proseguire i pagamenti della c.d. Rottamazione *quater*, disciplinata dalla Legge di Bilancio 2023 - alla quale la proponente ha aderito anteriormente alla proposta di concordato, concernente il pagamento di debiti previdenziali per € 982.876,51 – così beneficiando di uno stralcio della debitoria per € 2.116.632,98 – in n. 18 rate trimestrali (di cui le prime due pari ciascuna al 10% del debito mentre le successive, tutte di parti importo oltre interessi), di cui quattro già sono state pagate. È inoltre previsto il ricorso alla transazione fiscale ex art. 88 CCII, concernente il pagamento parziale e dilazionato dei debiti privilegiati, in misura pari al 42%, nonché dei debiti chirografari per natura in misura pari al 5% e di quelli degradati al chirografo in misura pari al 5%.

Il piano prevede, altresì, l'accantonamento di un fondo rischi generico di € 70.000,00 a copertura di qualsiasi scostamento dovesse emergere nel passivo o nella liquidazione dell'attivo che non trovi copertura in un fondo specifico, e di un fondo contenzioso di € 70.000,00 a copertura delle spese e dei rischi relativi ai contenziosi in corso. In particolare, la proponente ha determinato l'ammontare del fondo rischi contenzioso sulla base dei giudizi in corso, oltre ad una ulteriore somma, pari ad € 6.106,84, quale disavanzo di piano, oggetto di eventuale riparto tra i creditori parzialmente soddisfatti secondo la graduazione dei privilegi e, dunque, in via prioritaria all'Erario.

Eventuali ulteriori entrate, come ad esempio quelle scaturenti dal giudizio contro Unicredit – nell'ambito del quale il CTU nominato ha riconosciuto un credito a favore di Carsic per complessivi € 375.392,13 oltre interessi – in caso di esito vittorioso saranno messe a disposizione dei creditori concordatari.

A fronte del passivo così individuato:

Spese di procedura	€	210.895,00
Consulenti nella procedura	€	119.901,60
Rottamazione quater	€	982.876,51
Fondo rischi contenzioso	€	70.000,00
Fondo rischi generico	€	70.000,00
PERSONALE DIPENDENTE	€	617.516,27
PROFESSIONISTI	€	32.327,26
ERARIO	€	9.143.727,50
DEBITI PREV. E ASSIST.	€	58.979,75
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	682.330,54
FORNITORI	€	356.908,54
TRIBUTI LOCALI	€	207.172,21
ALTRI DEBITI CHIROGR.	€	971.654,96
TOTALE	€	13.524.290,14

È previsto il pagamento dei seguenti creditori, suddivisi nelle apposite classi, nella percentuale ivi indicata:

Classi		ATTIVO CONCORDATARIO		€	5.690.935,10
			Percentuale	Totale Copertura	Priv/Chir
pred.	Spese di procedura	€ 210.895,00	100%	€ 210.895,00	prededucibili
pred.	Professionisti	€ 119.901,60	100%	€ 0,00	prededucibili
pred.	Rottamazione quater	€ 982.876,51	100%	€ 982.876,51	prededucibili
pred.	Fondo contenzioso	€ 70.000,00	100%	€ 70.000,00	prededucibili
	Fondo generico	€ 70.000,00	100%	€ 70.000,00	
	Privilegiati		Residuo attivo	€ 4.357.163,59	
1	DEBITI TFR	350.905,45	100,00%	€ 365.818,93	ANTE 1
1	DEBITI TFR dip.in forza	0,00	100,00%	€ 0,00	ANTE 1
1	RETRIBUZIONI E ALTRE SPETT.	266.610,82	100,00%	€ 275.275,67	ANTE 1
2	PROFESSIONISTI	32.327,26	100,00%	€ 34.024,44	ANTE 1
3	INPS	56.426,06	100,00%	€ 59.388,43	1
4	ERARIO IN TRANSAZIONE	7.584.522,66	42,00%	€ 3.185.499,52	7-18-19
5	ENTI LOCALI TRIBUTI	207.172,21	10,00%	€ 20.717,22	20
				€ 416.439,38	
	Chirografari				
6	ERARIO CHIROGRAFO	1.559.204,84	5,00%	€ 77.960,24	
6	ERARIO AGENTE RISCOSS.	682.330,54	5,00%	€ 34.116,53	
7	INPS CHIROGRAFO	2.553,69	100,00%	€ 2.553,69	
8	ERARIO DEGRADATO	4.399.023,14	5,00%	€ 219.951,16	
9	ENTI LOCALI DEGRADATI	186.454,99	5,00%	€ 9.322,75	
9	ALTRI DEBITI CHIROGR.	971.654,96	5,00%	€ 48.582,75	
10	FORNITORI ex art. 85 c3	356.908,54	5,00%	€ 17.845,43	
				€ 6.106,84	Avanzo

NB: I crediti della classi 1-2-3 sono stati maggiorati degli interessi

Il ricorrente è imprenditore commerciale ed è soggetto a liquidazione giudiziale, posto che, come risulta dai bilanci e dall'elenco dei creditori a suo tempo depositati, non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) [CCII](#).

L'impresa in oggetto si trova nell'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII.

I motivi della crisi della Carsic s.r.l., come riferito nel ricorso e come risulta dalla documentazione depositata, hanno origine in un livello di patrimonializzazione insufficiente, accompagnato da un'evidente incapacità di ottemperare agli esborsi relativi al debito, e da una performance economica caratterizzata, nell'ultimo biennio, da un netto calo della marginalità per effetto del calo del fatturato e della significativa incidenza di costi fissi.

Dal punto di vista della "ritualità", la proposta e il piano rispettano i requisiti di cui agli artt. 39, 40, 84, 87 e 88, comma 2 e 3, CCII, essendo corredati della documentazione e delle attestazioni previste, ivi inclusa quella di cui all'art. 95, comma 2, CCII, pervenuta nelle more dell'esame della proposta.

Si tratta, infatti, di società che esercita la *"gestione di attività sanitaria o socio-sanitaria in regime di ricovero ordinario o in day hospital, ambulatoriale o domiciliare, nell'ambito delle prestazioni erogabili dal SSN o da altri organo o enti a tanto deputati"* e nella relazione di attestazione ex art. 87, co. 3 CCII depositata dalla società, poi integrata, il professionista indipendente, Dott. Vaiano si è così espresso: *"dai controlli sin qui svolti, non sono emersi elementi di anomalia che lo inducono a non ritenere attendibili o sostanzialmente scostanti dalla veridicità i dati contabili di partenza riferiti al 31.12.2023, nonché quelli extracontabili sui quali poggia il Piano concordatario; che i dati previsionali del Piano concordatario in continuità sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopra citati e che gli elementi economici prospettici sono coerenti agli scenari attuali, noti e ipotizzabili secondo prudente, ragionevole e coerente previsione rispetto agli elementi noti e riconoscibili; che dalle indagini espletate non sono emersi*

elementi che inducono a ritenere il Piano concordatario non ragionevole ed attuabile secondo le circostanze in cui versa la Società; che la veridicità dei dati aziendali esposti dalla ricorrente nella propria domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e nei relativi allegati, dando atto che quanto rappresentato rispecchia l'effettiva attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; che, seguendo il principio di revisione ISAE 3400, con riferimento al periodo concordatario, è stato esaminato il "forecast" della "società richiedente", sottoscritto dal legale rappresentante, al quale sono riferibili le responsabilità per le previsioni e per le assunzioni riportate. Esaminando le evidenze che supportano le assunzioni, nulla di quanto è stato riscontrato porta a credere che tali assunzioni non siano ragionevoli o far pensare che non rappresentino una base ragionevole per la previsione. Si ritiene inoltre che il "forecast" sia stato accuratamente predisposto ed adeguatamente preparato sulle basi delle assunzioni e che sia concordante con le prospettive concordatarie; tuttavia, anche nel caso in cui gli eventi di cui alle previsioni dovessero verificarsi, è comunque probabile che i risultati effettivi si discostano dalla previsione, in quanto gli eventi previsti spesso non avvengono come ci si aspettava e le variazioni potrebbero essere di tipo materiale e tali da non incidere sul risultato complessivo. Infine, essendo la Carsic S.r.l., negli ultimi dieci anni, sottoposta al controllo del Tribunale e del Liquidatore Giudiziale, non si rilevano atti e/o omissioni da rendere esperibili azioni risarcitorie/revocatorie a carico degli organi societari tali da presumere un realizzo di un attivo da offrire successivamente ai creditori. Attesta ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII che la Base Dati Contabile del Piano è veritiera e non presenta elementi che la rendano inattendibile rispetto Piano proposto; che i flussi reddituali e finanziari prospettici esplicitati nel Piano (ipotizzati in caso di continuità aziendale) appaiono coerenti con la (proposta) di Piano concordatario formulata ai creditori; che il Piano concordatario appare ragionevolmente sostenibile sulla base di quanto sopra rappresentato, fattibile e concretamente realizzabile; che il Piano proposto dalla C.A.R.S.I.C. appare atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore e idoneo ad assicurare il

pagamento dei creditori nei tempi e nelle quantità indicate, purché l'esecuzione del Piano sia ispirata a criteri di corretta gestione amministrativa e corretta attuazione di quanto in esso previsto e, in particolare, l'andamento del Piano sia costantemente monitorato dalla Proprietà per verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi anche tramite la predisposizione e verifica di piani di cassa e/o di pagamenti periodici compatibili con l'ordine di priorità stabilito dall'Accordo; che dalle analisi effettuate, in considerazione del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del Piano concordatario e alla luce del confronto di comparazione quantitativa con l'ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale, il Piano risulta idoneo a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e risulta idoneo a consentire un miglior soddisfacimento di ciascun creditore, e in particolare, per i creditori prelatizi, la falcidia riservata in ipotesi di continuità non risulta maggiore rispetto a quella subita nel possibile scenario alternativo della liquidazione giudiziale, che l'Accordo e il Piano risultano idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3, che la continuità è idonea a garantire il miglior soddisfacimento di ciascun creditore e quindi un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, attesta ai sensi dell'art. 88 e dell'art. 84, comma 5, CCII che il Piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori tributari e contributivi non sussistendo per gli stessi un trattamento deteriore rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale. Se l'alternativa alla procedura concordataria in continuità è la liquidazione giudiziale, alternativa liquidatoria con un solo criterio: il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente non breve a valori certamente inferiori rispetto alla proposta stessa. Non esprime alcuna attestazione condizionata. Attesta ai sensi dell'art. 95, comma 2, CCII che la prosecuzione del contratto pendente con ASREM è conforme al Piano e che la società ha la capacità di adempiere al contratto" (pag. 81 e ss. dell'attestazione allegata al piano depositato il 14.4.2025).

Acclarata la completezza della documentazione presentata, il Tribunale ritiene, inoltre, superati, a seguito delle integrazioni e dei chiarimenti resi dalla ricorrente al piano di concordato così come modificato, gli aspetti critici evidenziati in punto di ammissibilità della proposta concordataria.

In particolare, appaiono superati, a seguiti delle integrazioni e dei chiarimenti resi dalla proponente, i rilievi sollevati dal Tribunale con provvedimento del 30.3.2025:

- in merito alla effettiva determinazione del valore di liquidazione, dunque degli eventuali flussi scaturenti da una gestione temporanea dell'impresa;
- in merito alla mancata previsione delle azioni risarcitorie e recuperatorie nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo.
- in ordine all'erronea qualificazione dell'aumento di capitale in termini di "finanza esterna" e dunque della possibilità di una libera distribuzione delle somme;
- in ordine all'omessa indicazione dei soci obbligati all'effettivo apporto di capitale e della variazione in termini di partecipazioni all'esito del suddetto aumento;
- circa l'omessa individuazione di una classe apposita dedicata ai soci ai sensi dell'art. 120 *quater* CCII.

Ebbene, la proposta, così come integrata, oltre ad aver superato i rilievi sopra menzionati, assicura, ex art. 87, comma 3, CCII il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come attestato dal professionista asseveratore dott. Vaiano nella attestazione.

La proponente ha integrato il piano determinando correttamente il valore di liquidazione ed, in particolare, in merito alle azioni esperibili il dr. Vaiano ha attestato "*Dunque, dall'esame delle movimentazioni finanziarie poste in essere non emergono operazioni o atti astrattamente revocabili.*

Non risulta che siano stati posti in essere atti suscettibili di generare responsabilità in capo agli amministratori. Non va trascurato che l'attuale insolvenza della Carsic trova le sue radici nella risoluzione del concordato precedente (cagionata, come accertato anche dall'Ill.mo Tribunale, dagli inadempimenti della ASREM) e, dunque, in debiti sorti diversi anni fa. Pertanto, non risulta che vi siano censure da poter sollevare contro l'organo di governo avendo esso tentato, in ogni modo, di ricomporre la crisi. Occorre considerare che, nella valutazione dell'attivo di liquidazione, non è stato inserito alcun attivo ritraibile dalle azioni esperibili e ciò sul presupposto, come argomentato in precedenza, che non vi siano azioni risarcitorie/revocatorie proponibili e, dunque, non vi sia un attivo ragionevolmente recuperabile in ipotesi liquidatoria da offrire ai creditori" (v. pag. 5 attestazione).

Tali elementi, unitamente alla circostanza secondo cui la crisi sociale deriverebbe dal mancato tempestivo incasso di crediti vantati verso gli enti pubblici, portano ad escludere condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 255 CCII.

Risultano poi depositate atti di impegno sottoscritti da alcuni soci all'aumento di capitale inscindibile, recanti i dettagli delle rispettive partecipazioni in esito al suddetto aumento, e costituita apposita classe ai sensi dell'art. 120 *quater* CCII.

Il piano di concordato ha il contenuto di cui all'[art. 87 CCII](#) e la suddivisione dei creditori in classi, così come rettificata in riscontro ai rilievi, rispetta i criteri di cui agli [artt. 85 CCII](#) e 2, lett. r, CCII, della posizione giuridica e degli interessi omogenei.

Trattandosi di concordato in continuità risultano poi rispettate le relative disposizioni in materia di: possibilità di soddisfazione parziale dei privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura e della quota parte delle spese generali, attestato dal professionista indipendente; transazione fiscale ex art. 88 CCII; distribuzione, ex art. 84, comma 6, CCII del valore di liquidazione (che deve rispettare il criterio della priorità assoluta secondo cui è possibile prevedere la soddisfazione

dei creditori di rango successivo solo qualora siano stati integralmente soddisfatti quelli di rango precedente) e del valore eccedente quello di liquidazione, ossia il maggior valore del patrimonio rispetto a quello di liquidazione, conseguito attraverso la prosecuzione diretta o indiretta dell'attività di impresa (che può essere distribuita secondo la regola della priorità relativa, in base alla quale è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (ad eccezione dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n.1., cc, ai sensi dell'art. 84, comma 7).

Nell'ottica del concordato in continuità, appare inoltre rispettato il criterio di distribuzione tra valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione.

Se, dunque, alla luce di quanto dedotto, un giudizio positivo può formularsi con riferimento ai profili di ritualità largamente intesi, ad analogo esito può pervenirsi con riguardo al profilo della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali.

Nel quadro della continuità concordataria viene in rilievo un giudizio di non irrealizzabilità *prima facie* delle modalità adempitive della proposta; la valutazione non si estende oltre i limiti del riscontro di una palese inagibilità del piano: la programmazione deve palesarsi, in altri termini, inadatta a pervenire agli obiettivi prefissati.

Il tribunale è chiamato a compiere non più una valutazione positiva, ma una valutazione in negativo afferente alla non palese inidoneità della proposta e del piano a regolare la crisi.

Ebbene, i chiarimenti e le integrazioni fornite dalla società, come riscontrato anche nel parere del Commissario, consentono - allo stato e salva ogni più approfondita valutazione in sede di relazione particolareggiata (art. 105 CCII) e, poi, in sede di omologazione (art. 112, co. 1, lett. f, CCII) - di ritenere superate le perplessità originariamente sollevate.

Tutto ciò depone in senso favorevole rispetto alla valutazione della fattibilità giuridica ed economica del piano, come sopra delimitata, fatta salva ogni valutazione all'omologa.

Il Tribunale si riserva il potere di liquidare le spese di procedura in misura diversa rispetto a quella indicata in piano, in applicazione dei parametri di legge vigenti in materia - il cui soddisfacimento seguirà l'ordine delle cause legittime di prelazione -, nell'ambito delle quali, peraltro, dovranno altresì considerarsi quelle per il compenso di un Liquidatore ai fini della vendita dell'immobile della società, sito in Venafro, stimato in € 2.000.000,00.

Alla luce delle considerazioni suesposte, rimettendo sostanzialmente al voto dei creditori la valutazione sulla convenienza economica del piano, allo stato non emergono elementi da cui possa dedursi una impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato oppure una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Tribunale, dunque, letti gli articoli 47, 104 e 107 del codice della crisi;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della società CARSIC s.r.l., (c.f. 00069420941, p.i. 01928070612), con sede in Caserta, al Corso Trieste 166/A, in persona del rappresentante legale p.t., il Presidente del C.d.A. dott. Nicola Caterino

DELEGA

quale Giudice delegato per la procedura la dr.ssa Elisabetta Bernardel

CONFERMA LA NOMINA

Quale Commissario giudiziale dell'avv. Mauro Marobbio;

FISSA

- il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 47, lett. d, CCII ;

- ai sensi dell'art. 107 CCII, il termine iniziale del 15 settembre 2025 e finale del 15 ottobre 2025 per l'espressione del voto che dovrà avvenire a

mezzo posta elettronica certificata ai sensi del primo comma della disposizione citata;

- il termine, ai sensi dell'articolo 47, co. 2 lett. c del codice della crisi, al commissario sino ai dieci giorni successivi decorrenti dalla comunicazione del presente decreto da parte della cancelleria, per la comunicazione dello stesso ai creditori.

Dispone che il decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45 del codice della crisi.

Manda alla Cancelleria di inserire il presente decreto in tutti i sub della procedura.

Si comunichi.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 12.6.2025.

Il Giudice relatore

dr.ssa Elisabetta Bernardel

il Presidente

dr. Enrico Quaranta